

Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2024, n. 7-340

Stagione venatoria 2024/2025. Ordinanza del TAR Piemonte n. 430 del 6 novembre 2024. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, così come modificata con DGR n. 2-121 del 9 agosto 2024, ed alla DGR n. 4-188 del 27 settembre 2024 relativa ai piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina (specie coturnice, fagiano di monte e..



Seduta N° 26

Adunanza 08 NOVEMBRE 2024

Il giorno 08 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO - Gian Luca VIGNALE

DGR 7-340/2024/XII

OGGETTO:

Stagione venatoria 2024/2025. Ordinanza del TAR Piemonte n. 430 del 6 novembre 2024. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, così come modificata con DGR n. 2-121 del 9 agosto 2024, ed alla DGR n. 4-188 del 27 settembre 2024 relativa ai piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina (specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca) nei Comprensori Alpini (CA) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV).

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- con D.G.R. n. 19-8636 del 27 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, con le relative istruzioni operative supplementari;
 - in data 14 luglio 2024, è entrata in vigore la nuova legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale e che, introduce, tra l'altro, una nuova regolamentazione per la caccia al cinghiale, modificando la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
 - con DGR n. 2-121 del 9 agosto 2024 le suddette modifiche alla legge n. 157/1992 sono state inserite, quale adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, nell'Allegato A "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024-2025";
- con DGR n. 4-188 del 27 settembre 2024 sono stati approvati, ai sensi della legge n. 157/1992 e della legge regionale n. 5/2018 per la stagione venatoria 2024-2025, i piani di prelievo numerico

delle specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca, da attuarsi con le modalità, nei limiti dei periodi, nelle giornate di caccia e orari stabiliti dal calendario venatorio 2024-2025, come individuati negli elenchi di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione;

con il suddetto provvedimento è stato disposto, altresì, che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5bis, e dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 5/2018, i Comitati di gestione ed i Concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie, a seguito della verifica dell'andamento dei piani alla data del 30 ottobre 2024, provvedano all'immediata chiusura dell'attività venatoria alla singola specie, nel caso in cui il numero dei capi prelevati sia inferiore od uguale al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità, tenuto conto che, nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato.

Preso atto che, in data 2 ottobre 2024 le associazioni LEAL Lega Antivisezionista, Federazione Nazionale pro-natura ETS ed OIPA Italia ODV, notificavano istanza cautelare ex articolo 61 cpa con cui si chiedeva la concessione di idonea misura cautelare ante causam consistente nella sospensione della DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024 di approvazione del calendario venatorio regionale 2024-2025, della DGR n. 2-121 del 9 agosto 2024 di modifica del suddetto calendario e della determinazione dirigenziale n. 369/A1601C/2024 del 17 maggio 2024 relativa alla procedura di valutazione di incidenza sul calendario venatorio.

Preso atto, inoltre, che:

- con il Decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale n. 372/2024 del 3 ottobre 2024, così come ulteriormente modificato, su richiesta della Regione Piemonte, con successivo decreto n. 373/2024 del 4 ottobre 2024, si precisava che la "concessa sospensione riguarda, come richiesto dalle ricorrenti, le sole specie pernice bianca, moretta, coturnice e fagiano di monte;

- con l'Ordinanza n. 430 del 6 novembre 2024 il TAR Piemonte ha accolto l'istanza cautelare limitatamente alla specie pernice bianca, respingendo invece la richiesta di sospensione relativamente alle specie Moretta, Coturnice e Fagiano di monte.

Dato atto che, come da documentazione agli atti e a seguito di istruttoria tecnica della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, "Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- risulta che la nuova disposizione inserita nella DGR n. 4-188 del 27 settembre 2024 "*i Comitati di gestione ed i concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie, a seguito della verifica dell'andamento dei piani alla data del 30 ottobre 2024, provvedono all'immediata chiusura dell'attività venatoria alla singola specie, nel caso in cui il numero dei capi prelevati sia inferiore od uguale al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità, tenuto conto che, nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato*", a seguito del decreto di sospensione n. 00372/2024 del 3 ottobre 2024, che non ha consentito l'esercizio dell'attività venatoria alle specie della tipica fauna alpina, ha perso la sua ragione giustificativa ai fini della tutela delle specie;
- al fine di adeguare, nelle more del giudizio, il vigente calendario venatorio all'Ordinanza del TAR Piemonte n. 430 del 6 novembre 2024, risulta necessario:
 1. provvedere alla modifica dell'allegato A alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, espungendo alla lettera p) per la stagione venatoria 2024-2025, la pernice bianca;
 2. espungere dalla DGR n. 4-188 del 27 settembre 2024 la disposizione che prevede: "*I Comitati di gestione ed i concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie, a seguito della verifica dell'andamento dei piani alla data del 30 ottobre 2024, provvedono all'immediata chiusura dell'attività venatoria alla singola specie, nel caso in cui il numero dei capi prelevati sia inferiore od uguale al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità, tenuto conto che, nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato*";
- resta fermo che l'attività venatoria alle specie coturnice, fagiano di monte e moretta potrà continuare con le modalità, nei limiti dei periodi, nelle giornate di caccia e orari stabiliti dal calendario venatorio 2024-2025, di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024 e nel rispetto, per le specie coturnice e fagiano di monte, dei piani di prelievo numerico approvati con DGR n. 4-188 del 27 settembre 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di adeguare il vigente calendario venatorio all'Ordinanza del TAR Piemonte n. 430 del 6 novembre 2024, approvando, nelle more del giudizio, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, le seguenti modifiche all'Allegato A "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024-2025" della D.G.R. n. 19-8636 del 27 maggio 2024 e s.m.i.:

a. espungere la specie pernice bianca, alla lettera p) del punto 1 "Specie e periodi di attività venatoria" che recita: "p) specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa";

b. stabilire che ogni richiamo alla specie "pernice bianca" contenuta nel calendario venatorio 2024-2025 e nei relativi allegati e nella DGR n. 4-188 del 27 settembre 2024 è da ritenersi inefficace;

- di approvare, in ottemperanza alla sopra citata Ordinanza del TAR Piemonte n. 430 del 6 novembre 2024, la modifica della DGR n. 4-188 del 27 settembre 2024, espungendo la disposizione che prevede: "*I Comitati di gestione ed i concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie, a seguito della verifica dell'andamento dei piani alla data del 30 ottobre 2024, provvedono all'immediata chiusura dell'attività venatoria alla singola specie, nel caso in cui il numero dei capi prelevati sia inferiore od uguale al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità, tenuto conto che, nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato*";

- che l'attività venatoria alle specie moretta, coturnice e fagiano di monte potrà continuare con le modalità, nei limiti dei periodi, nelle giornate di caccia e orari stabiliti dal calendario venatorio 2024-2025, di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024 e nel rispetto, per le specie coturnice e fagiano di monte, dei piani di prelievo numerico approvati con DGR n. 4-188 del 27 settembre 2024;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, della presente modifica del calendario venatorio sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.